

Milano, 10 luglio 2006

Innovazioni del nuovo CCNL sugli aspetti che riguardano la previdenza integrativa

Il nuovo contratto del settore chimico farmaceutico (nel capitolo che si allega) ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2007: La percentuale di TFR destinata al Fondo, per i lavoratori che oggi versano il 33%, potrà essere incrementata fino al 100%. Fonchim, come da previsione contrattuale, ha stabilito le modalità del cambiamento. In caso di variazione le nuove percentuali potranno essere portate al **50%**, **75%** oppure al **100%**. La scelta potrà essere effettuata a partire dal 1^o gennaio 2007 e modificata dopo un periodo minimo di 12 mesi.

1. Per ogni iscritto al fondo il contratto ha stabilito che, in caso di premorienza o invalidità permanente, Fonchim provvederà, attraverso apposita polizza assicurativa, a versare agli aventi diritto la somma corrispondente al completamento del piano. Questa iniziativa verrà finanziata attraverso una contribuzione aggiuntiva dello 0,2% della retribuzione valida ai fini del calcolo del TFR, da parte dell'impresa.
2. I diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro NON a tempo indeterminato di durata superiore ai 6 mesi.

Per quanto concerne i punti 1 e 2 dovranno essere apportate alcune modifiche, sulle quali verrà data comunicazione al più tardi entro il 31/07/2006, al tracciato della distinta di contribuzione.

Grazie per la collaborazione
FONCHIM

PARTE V - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONCHIM

SOSTITUIRE IL PUNTO 3 CON IL SEGUENTE:

3) Contribuzioni

TFR

A decorrere dall'1/1/1999 i versamenti a Fonchim del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

- a) 100% obbligatorio per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28/4/1993;
- b) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dall'1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

Aliquote contributive

- A decorrere dall'1/1/2001 le aliquote contributive partettiche a carico del lavoratore e dell'impresa sono fissate nel 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
- A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore versamento, destinato esclusivamente al fondo di categoria fissato nello 0,2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa che, nel caso di premorienza o invalidità permanente, garantisca il versamento dei contributi residui.

Nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale.

SOSTITUIRE IL PRIMO ALINEA DEL PUNTO 4 CON IL SEGUENTE

- I diritti e gli obblighi disposti dal CCNL sono estesi ai rapporti di lavoro **non a tempo indeterminato** di durata superiore a 6 mesi,

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.